

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA

Normativa di riferimento: Legge 22 maggio 1978, n.194: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza"

La normativa in questione viene esaminata a necessaria integrazione del percorso di analisi concernente la maternità ed i suoi molteplici aspetti, per analizzare la normativa emergente nell'ipotesi in cui, diversamente da ogni altra tematica trattata, la donna non possa o non intenda portare a termine la gravidanza.

1) LA FUNZIONE DEI CONSULTORI:

I consultori familiari sono stati istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 (2) ed assistono la donna in stato di gravidanza:

- a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
- b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
- c) attuando direttamente o proponendo, all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio, degli speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi;
- d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

90 GIORNI DAL CONCEPIMENTO:

2.1) cosa fanno il consultorio e la struttura socio-sanitaria:

PRIMI

entro i primi novanta giorni, può richiedere l'interruzione della gravidanza, rivolgendosi ad un consultorio o ad un medico di sua fiducia, la donna che:

a) accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica in relazione:

- al suo stato di salute;
- alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari;
- alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento;
- a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.

il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

quando la donna si rivolge al medico di sua

2.2) cosa fa il medico di fiducia:

fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

2.3) in caso di urgenza:

quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.

2.4) negli altri casi:

se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciato ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate

3) INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA DOPO I PRIMI 90 GIORNI DAL CONCEPIMENTO:

dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

N.B. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

4) CHI LA ESEGUE E DOVE:

l'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968,

numero 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.

Gli interventi possono essere altresio praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817 ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza **può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione**, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità, con suo decreto, limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

- la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo;
- la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza.

Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno **altresio poter essere effettuati**, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, **presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati**, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

6) LA RICHIESTA:

la richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge e

fatta personalmente dalla donna.

a) MINORI DI ETA'

se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela.

Tuttavia, nei primi novanta giorni:

- quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui alla legge 194 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, **al giudice tutelare** del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, **può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza.**

- quando il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, **indipendentemente dall'assenso** di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, **certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza.** Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Dopo i primi novanta giorni:

si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7 della legge 194/78, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Queste concernono sia la procedura di

accertamento dei processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art. 7 comma 1, legge 194/78), sia le modalità di intervento urgente qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna (art.7, comma 2, legge 194/78).

b) DONNA INTERDETTA PER INFERMITA' DI MENTE:

Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di interruzione di gravidanza può essere presentata:

- dalla donna personalmente;

- dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.

N.B. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere invece confermata dalla donna.

Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

7) OBBLIGHI INFORMATIVI

il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è comunque tenuto a fornire alla

8) IPOTESI DI REATO COLLEGATE ALL'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA E DISCIPLINATE NELLA LEGGE 194/78:

donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

a) chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

a.1) chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dall'ipotesi precedente, diminuita fino alla metà. Se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

b) chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dalla prima e dalla seconda ipotesi deriva la morte della donna, si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

c) chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8 della legge 194/78, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della

gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalitaø previste dall'articolo 7, chi la cagiona eø punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna eø punita con la reclusione sino a sei mesi.

Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalitaø previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona eø punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metaø. La donna non eø punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale eø grave questa ultima pena eø diminuita. Le pene stabilite dall'ipotesi precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma della legge 194.

N.B. Le pene previste nei punti precedenti per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato eø commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza.

d) chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identitaø - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, eø punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.